

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 novembre 2020, n. 0160/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)).

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali))

- Art. 1 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 094/2020
Art. 2 Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 094/2020
Art. 3 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 094/2020
Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 094/2020)

1. Al comma 1, articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali) le parole: <<31 marzo di ogni anno >>, sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre dell'anno precedente>>

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 094/2020)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 094/2020 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Misura del contributo)

1. L'ammontare dei contributi è determinato nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio finanziario gestionale, in misura pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile con riferimento alle iniziative finanziabili di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 1 e in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile con riferimento alle iniziative finanziabili di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 3, comma 1 .>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 094/2020)

1. Al comma 1, articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 094/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: <<dell'articolo 42>> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 43 >>;
- b) dopo le parole: <<con il decreto di concessione del contributo.>> sono aggiunte le seguenti: << La rendicontazione è accompagnata dalla relazione illustrativa dell'attività svolta con riferimento alle iniziative finanziate.>>.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.